

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag.	1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):		
<i>In sede legislativa</i>	»	1
<i>In sede referente</i>	»	2
AFFARI INTERNI (II):		
<i>In sede referente</i>	»	3
AFFARI ESTERI (III):		
<i>In sede legislativa</i>	»	4
GIUSTIZIA (IV):		
<i>In sede referente</i>	»	5
FINANZE E TESORO (VI):		
<i>In sede legislativa</i>	»	6
<i>In sede referente</i>	»	7
ISTRUZIONE (VIII):		
<i>In sede legislativa</i>	»	8
<i>In sede referente</i>	»	8
LAVORI PUBBLICI (IX):		
<i>In sede legislativa</i>	»	9
TRASPORTI (X):		
<i>In sede legislativa</i>	»	11
AGRICOLTURA (XI):		
<i>In sede legislativa</i>	»	14
INDUSTRIA (XII):		
<i>In sede legislativa</i>	»	17
<i>In sede referente</i>	»	18
LAVORO (XIII):		
<i>In sede legislativa</i>	»	18
<i>In sede referente</i>	»	19
CONVOCAZIONI	»	19
RELAZIONI PRESENTATE	»	21

GIUNTA DELLE ELEZIONI

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.*

La Giunta, dopo discussione a cui partecipa la maggioranza dei presenti, decide di procedere al controllo delle schede valide pervenute dalla pretura unificata di Treviso, e constata la esatta corrispondenza delle schede stesse con i dati del verbale sezionale di Ponzano Veneto II. Decide quindi di darne notizia all'Assemblea in aggiunta alla relazione sull'elezione contestata dell'onorevole Perinelli. Decide, infine, di segnalare alla magistratura competente le irregolarità relative alle spedizioni effettuate dalla pretura di Treviso.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione Caleffi.

PROPOSTA DI LEGGE:

NANNUZZI ed altri: « Riscatto, ai fini della pensione statale, del servizio prestato presso i convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato » (1385).

Dopo relazione favorevole del deputato Bressani ed intervento del deputato Nannuzzi, la Commissione approva l'articolo unico della proposta di legge nel seguente testo:

« I dipendenti statali possono riscattare, al solo fine del trattamento di quiescenza e secondo le disposizioni in vigore, i periodi di servizio prestato alle dipendenze degli educandati femminili dello Stato e dei convitti nazionali, anteriormente alla loro ammissione nei ruoli del personale dello Stato ».

Al termine della seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BALDINI e ROSATI: « Norma integrativa dell'articolo 40 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sui concorsi riservati per la carriera di concetto ed esecutiva delle soprintendenze bibliografiche » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1699).

Dopo la relazione favorevole del deputato Belci, l'articolo unico della proposta di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Estensione al personale militare della esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato » (*Approvato dalla I. Commissione permanente del Senato*) (1826).

Dopo relazione favorevole del deputato Bressani, l'articolo unico del disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente*, BALLARDINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato all'interno, Mazza.

PROPOSTA DI LEGGE:

LUCIFREDI: « Norme generali sull'azione amministrativa » (81).

Il Relatore Lucifredi illustra la proposta di legge, la cui finalità è di ricondurre ad unità l'azione amministrativa, disciplinata oggi in un'amplicissima gamma di norme frammentarie, mutevolissime e, spesso, senza alcuna ragione, tra loro contraddittorie.

Ritiene che una disciplina unitaria degli organi amministrativi, del procedimento amministrativo, dell'atto amministrativo e del suo riesame, costituisca la migliore garanzia per i singoli cittadini e la condizione indispensabile per una efficiente azione della pubblica amministrazione, spesso, oggi, turbata da deviazioni assurde, rese possibili dalla mancanza dell'autorità della legge nella determinazione dei comportamenti amministrativi.

Intervengono nella discussione, dichiarandosi favorevoli all'approvazione della propo-

sta di legge, i deputati Jacometti, Dell'Andro, Di Primio ed Accreman.

Il Presidente propone che la Commissione deliberi di chiedere alla Presidenza l'assegnazione della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

La Commissione accoglie all'unanimità la proposta del Presidente, che, infine, propone di affidare l'esame preliminare degli articoli della proposta di legge ad un Comitato ristretto composto, oltre che dallo stesso Presidente e dal Relatore, dai deputati Bressani, Dell'Andro, Nannuzzi, Accreman, Di Primio, Luzzatto, Bozzi ed Almirante.

La Commissione accoglie la proposta del Presidente.

PROPOSTA DI LEGGE:

SANTI: « Intangibilità e imprescindibilità del diritto al conseguimento ed al godimento della pensione e di altri assegni ed indennità da liquidarsi ai dipendenti statali alla cessazione del rapporto di dipendenza » (18).

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

MATTARELLI GINO ed altri: « Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo » (1126).

Su richiesta del Sottosegretario Mazza, la Commissione rinvia l'esame della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

BIANCHI GERARDO ed altri: « Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo ai concorsi riservati per le qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (*Parere alla X Commissione*) (1831).

Dopo la relazione del deputato Di Primio ed interventi dei deputati Accreman, Nannuzzi, Almirante e Cavallari, la Commissione, all'unanimità, delibera di esprimere parere contrario alla proposta di legge per la natura del suo contenuto, sostanzialmente di atto amministrativo.

PROPOSTA DI LEGGE:

BIANCHI GERARDO e FABBRI RICCARDO: « Interpretazione autentica della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativa all'applicazione dell'articolo 44 per l'inquadramento nella carriera esecutiva dei capiturno e degli assistenti di commutazione dell'Azienda statale per i servizi telefonici » (*Parere alla X Commissione*) (1838).

Dopo la relazione del deputato Cavallari, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BERNARDINETTI ed altri: « Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIII Commissione*) (1902).

Su proposta del Relatore Di Primio, la Commissione rinvia l'esame della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.* — Interviene il Ministro per il Turismo e lo spettacolo, Corona Achille.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia » (*Urgenza*) (1920);

CALABRÒ ed altri: « Disposizioni per la cinematografia » (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: « Disposizioni sulla cinematografia » (*Urgenza*) (1484).

La Commissione passa all'esame dell'articolo 4.

Dopo interventi dei deputati Calabrò, Dossetti, Alatri, Zincone, del Relatore Gagliardi e del Ministro Corona, la Commissione respinge un emendamento del deputato Calabrò, inteso a disporre che può beneficiare dei premi previsti dalla presente legge il film a lungometraggio, cortometraggio o di attualità che rispetti i valori morali della nazione italiana e della religione cattolica; e due emendamenti presentati dai deputati Alatri ed altri, l'uno inteso a specificare i

requisiti del film in lingua originale e l'altro inteso a ridurre da tre quarti a quattro quinti i ruoli secondari da affidare ad interpreti italiani.

È quindi approvato l'articolo 4 con le seguenti modificazioni introdotte da un emendamento presentato dai deputati Dossetti e Greppi: al primo comma si deve intendere per lungometraggio il film di lunghezza superiore ai 1.600 metri; e al termine dello stesso comma si stabilisce che resta salva la « definizione di cui agli articoli 2 e 3 della prima direttiva del Consiglio della Comunità europea in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, ai fini dell'applicazione della direttiva medesima ». Mentre su proposta del deputato Calabrò (proposta accolta dal Ministro Corona) alla lettera *b*) viene prevista, in via eccezionale, l'opera di registi stranieri di chiara fama per la realizzazione di lungometraggi (previa favorevole pronuncia della sottocommissione prevista dall'articolo 3 del disegno di legge), su proposta dei deputati Dossetti, Greppi, Alatri, Viviani Luciana e Lajolo vengono ridotti alla lettera *c*) dalla metà ai due terzi i ruoli principali degli interpreti italiani, su proposta dei deputati Alatri, Viviani Luciana e Lajolo, viene soppressa l'ultima parte della stessa lettera *c*), e su proposta del deputato Calabrò alla lettera *d*) si prevede che gli altri elementi artistici impiegati nei lungometraggi debbono essere per tre quarti italiani. Approvato quindi un emendamento presentato dai deputati Dossetti e Greppi alla lettera *e*) con cui si fa salvo quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità europea del 25 marzo 1964, è approvato un comma aggiuntivo all'articolo 4, proposto dal deputato Calabrò, e accolto dal Ministro Corona, inteso a stabilire che il film dovrà essere girato limitatamente alle riprese in interni in ripresa sonora diretta e, almeno per il 70 per cento degli interni previsti dalla sceneggiatura, in teatri di posa italiani adeguatamente attrezzati. Dall'obbligo predetto sono esclusi i film che per ragioni artistiche, in base alla sceneggiatura, sono ripresi dal vero, mentre le altre deroghe motivate da esigenze artistiche richiedono il previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3.

Successivamente la Commissione, dopo interventi dei deputati Alatri, Perinelli, Dossetti, Calabrò, Lajolo, del Relatore Gagliardi e del Ministro Corona e dopo aver respinto un emendamento soppressivo del primo comma, presentato dai deputati Lami ed altri, ed emendamenti presentati dai deputati Alatri ed

altri e Lami ed altri, intesi a sopprimere la dizione, nel secondo comma dell'articolo, di « sufficienti qualità artistiche o culturali o spettacolari » e a mantenere l'aumento a 45 giorni indipendentemente dal normale ordine di visione di lungometraggi nazionali, approva l'articolo 5 con le seguenti modificazioni: al primo comma, su proposta del deputato Perinelli, si prevede che tutti i lungometraggi nazionali saranno ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche, salvo quelli che non presentano sufficienti requisiti di idoneità tecnica o qualità artistica o spettacolare o culturale; al secondo e al terzo comma, su proposta del deputato Calabrò, gli esercenti di sale cinematografiche dovranno riservare un minimo di 30 giorni per ciascun trimestre alla proiezione di lungometraggi nazionali; all'ultimo comma infine, su proposta del deputato Dossetti, la Commissione prevista dall'articolo 51, del disegno di legge, oltre a quanto stabilito dovrà vagliare anche le eventuali ragioni esposte dagli esercenti di sale cinematografiche, tenuti a riservare un minimo di giorni per ciascun trimestre alla proiezione di lungometraggi nazionali.

La Commissione quindi, su proposta del deputato Mattarelli, delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame degli articoli.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

AFFARI ESTERI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente BERTINELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Zagari.

Il Presidente Bertinelli, all'inizio della seduta, dà lettura di una lettera pervenutagli da parte del Ministro degli affari esteri, il quale, nell'assumere la carica, invia il suo saluto cordiale al Presidente ed ai deputati della Commissione, assicurando che la Commissione potrà sempre contare sul Ministro degli esteri e sui Sottosegretari non solo per ogni utile scambio di informazioni e di idee ma per la più stretta collaborazione.

Il Presidente Bertinelli comunica altresì di avere inviato al Ministro degli esteri il saluto e l'augurio suo personale e della Commissione.

Il deputato Brusasca prende atto con soddisfazione delle assicurazioni date dal Ministro degli esteri sulla possibilità di una attiva collaborazione tra Commissione e Ministro e si

augura che al più presto si possa stabilire la data di un dibattito in Commissione sui problemi attuali del momento internazionale.

I deputati Ambrosini e Cantalupo si associano alle dichiarazioni del deputato Brusasca; in particolare, il deputato Cantalupo preannuncia una richiesta di informazioni circa lo stato delle trattative tra l'Italia e l'Austria e la veridicità delle informazioni date dalla stampa sui rapporti con la Repubblica federativa di Jugoslavia in ordine ai problemi della zona B.

PROPOSTA DI LEGGE:

VEDOVATO: « Modifica alla legge 11 aprile 1955, n. 288, concernente l'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio » (800).

Il Presidente ricorda le varie fasi dell'iter della proposta di legge sottolineando la opportunità di adottare deliberazioni definitive in ordine al progetto in discussione.

Il deputato Serbandini ritiene che la proposta di legge presenti aspetti sconcertanti che non si deducono dalle finalità assunte come proprie dal progetto, ma dalle ragioni che ne hanno determinato l'iniziativa. Fa riferimento ai rilievi mossi dalla Corte dei conti ad alcuni decreti del Ministro degli esteri con i quali si attribuivano borse di studio: a suo avviso, i rilievi trovano la loro giustificazione per il fatto che i criteri in base ai quali il Ministero ha usato i suoi poteri non sono accettabili perché hanno carattere discriminatorio. D'altra parte, pur augurandosi che l'indirizzo che sarà seguito per il futuro si conformi a principi di rigorosa imparzialità, rileva che non è possibile, in base al testo in discussione, garantire un indirizzo conforme ai principi cui si ispira la legge che la proposta tende a modificare.

Il deputato Vedovato contesta l'esattezza di quanto affermato dal collega Serbandini, soffermandosi sulla portata della legge n. 288 del 1955, e riferendo le ragioni per le quali la Corte dei conti ha ritenuto muovere rilievi ai decreti di attuazione della legge stessa: le ragioni in base alle quali la Corte dei conti ha mosso rilievi non sono riferibili ad un preteso indirizzo discriminatorio seguito dal Ministero. Conclude auspicando l'approvazione del provvedimento.

Il Presidente Bertinelli dà quindi lettura del parere espresso in data 24 aprile 1964 dalla Commissione bilancio.

Il deputato Ferri osserva che il parere della Commissione bilancio non può rite-

nersi vincolante per la parte che attiene all'accoglimento delle modifiche da apportare al testo in discussione, accoglimento cui la Commissione V subordina il parere favorevole. Trattasi, infatti, di modifiche che attengono al contenuto ed alla portata del provvedimento e non si collegano alla materia nell'ambito della quale la Commissione bilancio può vincolare le Commissioni competenti nel merito.

Il deputato Cantalupo concorda col collega Ferri.

Il deputato Brusasca ritiene necessario sollevare conflitto con la Commissione bilancio.

Il deputato Tesauro ritiene che, a rigore, non si tratti di un conflitto perché il parere della Commissione bilancio, per il suo contenuto, non vincola, nella specie, la Commissione esteri, visto che la condizione subordinante posta dalla Commissione bilancio al suo parere favorevole, non attiene alle conseguenze finanziarie del provvedimento in esame. Ritiene tuttavia, che per ragioni di correttezza è opportuno informare i colleghi della Commissione bilancio dell'orientamento volto a disattendere il parere in questione.

Il deputato De Marsanich concorda con i colleghi Ferri, Cantalupo, Brusasca e Tesauro.

Il deputato Vedovato fa osservare che, sollevando il conflitto, si ritarda ulteriormente l'approvazione del provvedimento.

Il deputato Ferri ritiene che trattandosi di questioni di principio sui limiti delle competenze delle varie Commissioni, è opportuno sollevare la questione.

Il deputato Toros, Relatore, concorda con le osservazioni del deputato Vedovato.

Il Presidente ritiene che si debba far presente la questione al Presidente della Camera, precisando che la Commissione esteri non ritiene aderire al parere della Commissione bilancio, considerandolo, nella specie, non vincolante poiché il suo contenuto non attiene alle conseguenze finanziarie della proposta di legge. Pertanto, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente, ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTA DI LEGGE:

VALIANTE: « Modifica dell'articolo 34 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1935).

La Commissione, avendo il Presidente ricordato gli elementi fondamentali della discussione svoltasi nella precedente seduta, con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, dà mandato al Presidente stesso di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della proposta in sede legislativa.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Ordinamento delle professioni di avvocati e procuratori » (707).

ZOBOLI ed altri: « Tutela della funzione degli avvocati e procuratori nell'esercizio del loro patrocinio » (32).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli del disegno di legge. Dopo interventi dei deputati Sforza, Breganze, Dell'Andro, Reggiani, Lucifredi, Amatucci, Guidi, del Relatore Fortuna e del Sottosegretario di Stato, Misasi, approva gli articoli del titolo IV, « delle condizioni richieste per la iscrizione nell'albo », nella seguente formulazione:

ARTICOLO 31 — Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è richiesto, oltre a quanto è stabilito nell'articolo 8:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) aver conseguito la laurea in giurisprudenza, conferita o confermata in una università della Repubblica;

d) aver compiuto presso un avvocato che sia iscritto nell'albo da almeno cinque anni, ovvero presso l'avvocatura dello Stato, la pratica di tre anni secondo le norme del titolo V della presente legge. È equiparato alla pratica il servizio effettivo prestato per almeno cinque anni come magistrato dell'ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative o magistrato militare o nell'avvocatura dello Stato;

e) aver superato dopo il compimento della pratica l'esame di cui all'articolo 58;

f) avere la residenza, agli effetti professionali, nella circoscrizione del tribunale nel quale la professione è richiesta.

ARTICOLO 32. — *Soppresso.*

ARTICOLO 33. — *Soppresso.*

ARTICOLO 34. — *Soppresso.*

ARTICOLO 35. — Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati, purché siano in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 e nelle lettere a), b), c) ed f) dell'articolo 31:

1) coloro che per dieci anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, delle giurisdizioni amministrative o magistrati militari, oppure avvocati dell'avvocatura dello Stato;

2) i professori di ruolo di discipline giuridiche nelle università della Repubblica o negli istituti superiori ad esse parificate, dopo tre anni di insegnamento in tale qualità;

3) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza di discipline giuridiche, abbiano per almeno sei anni esercitato l'insegnamento nelle discipline stesse o per esse abbiano ricoperto funzioni di assistente universitario.

ARTICOLO 36. — L'avvocato che sia iscritto nell'albo da almeno dieci anni, ed abbia durante questo periodo esercitato continuativamente la professione dinanzi ai tribunali, alle Corti d'appello o alle Corti d'assise, può chiedere di essere iscritto nell'albo speciale previsto dall'articolo 26.

La domanda di iscrizione è presentata al Consiglio nazionale forense, corredata dal parere non vincolante del Consiglio dell'ordine cui appartiene il richiedente, da una particolareggiata relazione sulla attività professionale svolta e da ogni altro titolo che sia atto a comprovarne l'attività.

Il Consiglio nazionale forense decide sull'iscrizione con provvedimento recante la sola motivazione: « Tenuto conto dell'attività professionale svolta, si fa luogo (o non si fa luogo) alla iscrizione ». Nel caso di mancato accoglimento della domanda, questa può essere ripresentata soltanto dopo due anni.

ARTICOLO 37. — L'avvocato iscritto nell'albo da almeno tre anni, ha diritto di essere iscritto nell'albo speciale alle condizioni seguenti:

a) aver compiuto durante questo periodo la pratica per un biennio presso lo studio di un avvocato iscritto da almeno dieci anni nell'albo speciale, a norma dell'articolo 53;

b) aver superato, dopo il compimento della pratica, l'esame di cui all'articolo 61.

ARTICOLO 38. — Possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorché non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nel primo comma dell'articolo 36:

1) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università della Repubblica e degli istituti superiori ad esse parificate, dopo sei anni di insegnamento in tale qualità;

2) coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo con la qualifica di magistrato di Corte di cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della Corte dei conti;

3) gli avvocati generali, i vice avvocati generali e i sostituti avvocati generali dell'avvocatura dello Stato;

4) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza di discipline giuridiche, abbiano per almeno 12 anni esercitato l'insegnamento nelle discipline stesse o per esse abbiano ricoperto funzioni di assistente universitario.

ARTICOLO 39. — L'avvocato iscritto nell'albo speciale ha diritto di conservare l'iscrizione soltanto nel medesimo, facendosi cancellare dall'albo ordinario. In tal caso può esercitare il patrocinio soltanto dinanzi alle giurisdizioni superiori, senza aver l'obbligo di residenza a norma dell'articolo 11.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

QUINTIERI: « Modifica degli articoli 467 e 577 del Codice civile » (174).

Il Presidente, avendo il deputato Re Giuseppina chiesto l'abbinamento della proposta di legge all'ordine del giorno alle altre proposte nn. 154, di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri, e 419 di iniziativa dei deputati Albertini ed altri, per una più completa trattazione della materia, accoglie la proposta e rinvia, quindi, l'inizio dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,45.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per le finanze, Valsecchi; per il tesoro, Gatto.

DISEGNO DI LEGGE:

« Elevazione da lire 2.500 milioni del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli » (1970).

La Commissione riprende la discussione e dopo chiarimenti del Relatore Napolitano Francesco e brevi interventi dei deputati Raffaelli e Matarrese, il Sottosegretario Gatto dichiara di accogliere come raccomandazione il seguente ordine del giorno presentato dai deputati Colasanto, Matarrese ed altri:

« La VI Commissione (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati invita il Governo a svolgere opportuna azione perché i mutui fondiari del Banco di Napoli siano concessi con precedenza alle cooperative, specialmente a quelle costituite da lavoratori e raccomandate dalle organizzazioni nazionali cooperative di assistenza legalmente riconosciute, nonché all'edilizia promossa dai comuni e dalle province, al fine di evitare od almeno ridurre le speculazioni nel settore edilizio ».

Al termine della seduta, l'articolo unico del disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni alle norme del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, concernente i servizi della Cassa depositi e prestiti » (2126).

Il Relatore Patrini, illustra il disegno di legge che si propone di rendere più adeguate alla realtà obiettiva le norme che regolano l'attività della Cassa depositi e prestiti, per quanto riguarda in particolar modo i mezzi di cui la Cassa si avvale e l'impiego degli stessi.

Le modifiche proposte consentono di poter fronteggiare con mezzi più adeguati il grave problema della copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali e nel contempo di soddisfare maggiormente l'accresciuta domanda di prestiti per la esecuzione di opere pubbliche previste nei vari piani di incentivazione o per altri fini di interesse sociale demandati ai comuni.

Dopo interventi dei deputati Raffaelli, Trombetta e Minio, nonché del Sottosegretario Gatto, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge con alcuni emendamenti formali, di carattere tecnico, proposti dal Presidente Vicentini.

Il Sottosegretario Gatto dichiara di accogliere come raccomandazione un ordine del

giorno dei deputati Raffaelli ed altri, con il quale si invita il Governo a rivedere il tasso di interesse da corrispondere ai sottoscrittori di buoni postali fruttiferi affinché questo non risulti sperequato rispetto a quello corrisposto dal sistema bancario e a rivedere la disposizione in forza della quale ai possessori di buoni postali fruttiferi che ritirino entro l'anno il loro deposito non viene corrisposto alcun interesse; dichiara, invece, di accogliere come raccomandazione di studio un secondo ordine del giorno dei deputati Raffaelli ed altri con il quale si invita il Governo a prendere idonee iniziative per ripartire annualmente fra gli Istituti di credito abilitati al credito per le opere pubbliche la concessione di mutui agli enti locali per integrazione dei deficit di bilancio, assicurando, mediante il concorso dello Stato, uguaglianza di tassi e di durata.

Al termine della seduta, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori VERONESI ed altri: « Modifica del termine previsto dall'articolo 27 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1718).

Dopo un breve intervento del Relatore Fortuna, la Commissione delibera di deferire l'ulteriore esame del provvedimento ad un Comitato ristretto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,05.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965, ORE 11,05. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi.

PROPOSTE DI LEGGE:

SABATINI: « Modificazioni dell'articolo 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, concernente l'istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili » (664);

LENTI ed altri: « Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 246, concernente l'istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili » (1787).

La Commissione approva alla unanimità la proposta del Presidente Vicentini di richiedere alla Presidenza della Camera che le proposte di legge suddette siano assegnate

alla Commissione stessa in sede legislativa, per procedere alla loro discussione congiuntamente alla proposta di legge n. 1718, dei senatori Veronesi ed altri.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Caleffi e Badaloni Maria.

DISEGNO DI LEGGE:

« Sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1924).

La Commissione, che nella seduta precedente aveva approvato senza modificazioni gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del provvedimento, approva anche senza modificazioni, dopo interventi del Presidente Ermini, del Relatore Racchetti e del Sottosegretario Badaloni Maria, l'articolo 2 in precedenza accennato, nonché gli articoli 9, 10, 11 e 12.

Il disegno di legge n. 1924 è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo straordinario e aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2036).

Dopo un breve intervento del Presidente Ermini che, sostituendosi al Relatore Marangone, illustra le finalità del provvedimento, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge che è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi e Badaloni Maria.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore ZACCARI: « Proroga degli incarichi triennali di insegnamento » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2125).

Dopo breve intervento del Presidente Ermini che, sostituendosi al Relatore, illustra le finalità del provvedimento, la Commissione delibera, su proposta del Presidente stesso, di richiederne il trasferimento in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori CORBELLINI ed altri: « Modificazioni alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2066).

Il Relatore Dall'Armellina illustra le finalità del provvedimento di cui raccomanda una sollecita approvazione.

Dopo un intervento del deputato Finocchiaro, il quale si domanda se non si realizzi, attraverso le norme del disegno di legge, una lesione dei diritti dei terzi, la Commissione delibera, su proposta del Relatore, di richiedere l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE CAPUA ed altri: « Concorsi speciali riservati ad alcune categorie di insegnanti elementari non di ruolo » (7);

SAVIO EMANUELA ed altri: « Attribuzione di posti di insegnante elementare agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale n. 2250/48 del 31 luglio 1961 » (22);

FABBRI FRANCESCO ed altri: « Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari » (426);

QUARANTA e CARIGLIA: « Immissione in ruolo degli idonei ed approvati al concorso magistrale bandito con decreto ministeriale 31 luglio 1961, n. 2250/48 » (768).

Il deputato Buzzi, dopo aver illustrato i risultati ai quali è pervenuto il Comitato ristretto che ha anche elaborato, sulla base di un accordo di massima, un nuovo testo, propone alla Commissione di richiedere l'assegnazione in sede legislativa dei provvedimenti.

Si dichiarano favorevoli alla proposta i deputati Finocchiaro, Valitutti, Rampa e Leo-

ne Raffaele. Si dichiarano contrari, sostenendo che bisogna raggiungere prima un accordo più generale sul problema del reperimento dei posti, i deputati Picciotto, Berlinguer Luigi e Seroni.

Il Presidente Ermini dichiara quindi chiusa la discussione generale e passa all'esame degli articoli del testo elaborato dal Comitato ristretto.

L'articolo 1 è approvato, con un emendamento Valitutti, nel seguente testo:

ART. 1.

« I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 luglio ad anni alterni.

Sono messi a concorso i posti del ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedono vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al 1° ottobre dell'anno nel quale si bandisce il concorso e di quello successivo, salvo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge ».

Ha inizio quindi l'esame dell'articolo 2 che si riferisce alla tabella di valutazione dei titoli stabilita dal Ministro della pubblica istruzione.

Dopo interventi dei deputati Pitzalis, Rampa e Caiazza, nonché dei deputati Valitutti e Picciotto, che preannunciano emendamenti all'articolo, il Presidente Ermini rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il Presidente Ermini dà lettura di una lettera indirizzatagli da parte dei deputati Malagugini e Franco Pasquale i quali gli chiedono di invitare il Ministro della pubblica istruzione a riferire alla Commissione in quali tempi e con quali criteri egli intenda adempiere all'obbligo di presentazione dei disegni di legge conseguente alla legge n. 1073 del 1962.

Si associano alla richiesta, successivamente illustrata dal deputato Malagugini, i deputati Finocchiaro, Berlinguer Luigi, Valitutti e Giugni Lattari Jole, anche a nome dei rispettivi gruppi. Il deputato Buzzi, invece, pur dichiarandosi interessato alle delucidazioni del Ministro, ritiene che il suo gruppo non possa aderire alla richiesta per i rilievi critici che essa contiene.

Il Presidente Ermini assicura che provvederà ad inoltrare, a termine dell'articolo 38, sesto comma, del Regolamento della Camera la richiesta che gli è pervenuta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente*, ALESSANDRINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con leggi speciali » (2072).

Il Presidente Alessandrini riferisce favorevolmente sul provvedimento, ponendo in rilievo la necessità di operare una integrazione degli stanziamenti stabiliti con leggi speciali per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali. Propone quindi di eliminare, all'articolo 2, il riferimento agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi per opere di edilizia scolastica, ritenendo il problema già risolto dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358.

Intervengono quindi i deputati: Beragnoli, che sottolinea l'esigenza di fornire agli enti locali congrui mezzi finanziari per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi per le opere da essi appaltate e Taverna, che si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento, sollecitando il Governo a dar corso alle procedure di revisione dei prezzi contrattuali.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci illustra le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge in discussione e si dichiara favorevole all'emendamento proposto dal Relatore allo articolo 2. Prospetta quindi l'opportunità di una diversa formulazione degli articoli 2 e 3, allo scopo di eliminare talune incertezze relativamente alla spesa globale prevista nel disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati Ripamonti, Di Nardo, Amendola Pietro e Poerio, del Presidente Alessandrini e del Sottosegretario De' Cocci, la Commissione delibera di mantenere l'indicazione della spesa quale risulta nel disegno di legge.

L'articolo 1 del disegno di legge è quindi approvato senza modificazioni.

Dopo interventi dei deputati Curti Ivano, Calvetti, Di Nardo, Biagioni ed Amendola Pietro e del Presidente Alessandrini, la Commissione approva l'articolo 2 del disegno di legge escludendo, al primo comma, il riferimento agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi per opere di edilizia scolastica.

L'articolo 3 è approvato senza modificazioni.

In sede di dichiarazione di voto, il deputato Ripamonti raccomanda al Governo di procedere quanto più sollecitamente possibile alla utilizzazione dei fondi stanziati nel disegno di legge.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti per l'edilizia popolare » (2073).

Il Relatore Ripamonti riferisce favorevolmente sul provvedimento, ponendo in rilievo la necessità di stabilire criteri per la utilizzazione delle somme che residueranno dopo l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge e di disporre particolari interventi integrativi per le cooperative edilizie che hanno usufruito dei mutui di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 195, utilizzando a tal fine i fondi che si renderanno disponibili dopo la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 1.

Intervengono quindi i deputati: Di Nardo, che si dichiara favorevole a quanto proposto dal Relatore circa gli interventi a favore delle cooperative che hanno usufruito di benefici di cui alla legge n. 195; Baroni, che ritiene opportuno reintegrare i programmi di costruzione predisposti in base alla legge n. 195 e successivamente ridotti; De Pasquale, che sollecita la indicazione di criteri precisi per quanto attiene alla destinazione del residuo dei fondi stanziati agli articoli 1 e 2, proponendo che l'utilizzazione per l'edilizia abitativa di tali fondi avvenga nel rispetto dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167; Fracassi, che propone che i fondi residui vengano destinati agli interventi resi necessari da calamità naturali, e Curti Ivano, che sottolinea la mancanza di precise indicazioni nel disegno di legge circa la utilizzazione dei fondi stanziati e si dichiara favorevole a quanto proposto dal Relatore in ordine a particolari interventi integrativi a favore dei beneficiari delle provvidenze di cui alla legge n. 195.

Il Sottosegretario De' Cocci fornisce alla Commissione chiarimenti in ordine alla utilizzazione dei fondi stanziati agli articoli 1 e 2 e si dichiara favorevole, in linea di massima, a quanto proposto dal deputato Fracassi.

L'articolo 1 viene quindi approvato senza modificazioni.

Dopo l'intervento dei deputati De Pasquale, Curti Ivano, Amendola Pietro, Degan e Fracassi, del Relatore Ripamonti e del Sottosegretario De' Cocci, la Commissione approva l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

È autorizzato l'aumento dei limiti d'impegno, di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1965, per provvedere alla integrazione di contributi in annualità già concessi per la costruzione di alloggi popolari in corso di realizzazione o già programmati ma non ancora iniziati.

Per le società cooperative l'integrazione di cui al comma precedente è limitata ai progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dai commi precedenti saranno stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965 e fino al 1999.

La Commissione approva quindi il seguente articolo aggiuntivo, proposto dal deputato Fracassi:

« Gli eventuali residui sulle somme stanziare agli articoli 1 e 2 saranno destinate ad opere rese indifferibili a seguito di calamità anche già verificatesi ».

Il deputato De Pasquale ritira successivamente un articolo aggiuntivo proposto insieme ad altri deputati della sua parte politica, diretto a prescrivere l'attuazione dei nuovi programmi costruttivi finanziati in base al provvedimento in discussione nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge n. 167, dichiarando di trasformare l'articolo aggiuntivo stesso in un ordine del giorno.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge vengono approvati senza modificazioni.

Dopo l'intervento dei deputati Baroni, Poerio e Todros, e del Sottosegretario De' Cocci, il Relatore Ripamonti dichiara di ritirare due articoli aggiuntivi diretti rispettivamente alla inapplicabilità dell'articolo 5 della legge 5 giugno 1850, n. 1137, per gli acquisti di immobili da parte degli istituti autonomi delle case popolari ed a consentire all'I.N.C.I.S. di costruire alloggi anche in comuni diversi dai capoluoghi di provincia.

Il Sottosegretario De' Cocci accoglie a nome del Governo un ordine del giorno presen-

tato dal deputato De Pasquale con il quale si impegna il Governo a far sì che gli enti costruttori realizzino le opere previste nei programmi di costruzione finanziati in base al provvedimento in discussione nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge n. 167, qualora le opere stesse debbano essere eseguite in comuni tenuti a formare i piani stessi o che li abbiano comunque adottati.

Viene invece accettato come raccomandazione un ordine del giorno presentato dal deputato Degan con il quale si invita il Governo a disporre un'approfondita indagine per la individuazione dei provvedimenti atti ad eliminare le infestazioni termitiche in provincia di Venezia ed a reperire gli stanziamenti necessari per la ricostruzione degli alloggi dichiarati inabitabili in seguito al fenomeno stesso.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per l'applicazione dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 » (2074).

Il Relatore Baroni riferisce favorevolmente sul provvedimento ponendone in rilievo il carattere di intervento straordinario.

Intervengono quindi i deputati: Amendola Pietro, che formula alcuni rilievi circa il meccanismo stabilito per il finanziamento delle opere da eseguirsi dagli enti locali nelle zone in cui agisce la Cassa per il Mezzogiorno; Ripamonti, che prospetta la opportunità di un diverso intervento da parte dello Stato per le opere da eseguirsi dagli enti locali; Curti Ivano, che formula critiche in ordine al meccanismo di erogazione dei contributi e Poerio, che rileva l'incongruenza dell'attuale sistema di finanziamento delle opere eseguite attraverso la Cassa per il Mezzogiorno.

Dopo l'intervento del Sottosegretario De' Cocci, che raccomanda l'approvazione del provvedimento, la Commissione approva gli articoli 1 e 2 del disegno di legge senza modificazioni.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

DEGAN ed altri: « Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori » (2037).

Il Presidente Alessandrini riferisce brevemente sulle finalità della proposta di legge. Propone quindi e la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto per l'esame degli emendamenti già preannunziati.

Comunica che il Comitato ristretto sarà costituito, oltre che da lui stesso, dai deputati: Beragnoli, Curti Ivano, Degan, Di Nardo, Guariento, Guarra, Lusoli e Taverna e che il Comitato stesso si riunirà oggi alle ore 18.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alle aliquote dei compensi ed indennità previste dagli articoli 3, 4, 17, 18 e 19 della legge 27 maggio 1961, n. 425, concernente competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (2028).

Dopo illustrazione favorevole del Relatore, Mancini Antonio, intervengono nella discussione generale i deputati Calvaresi, Canestrari, Di Piazza, Santagati, che si dichiarano favorevoli al provvedimento, pur auspicando, i deputati Calvaresi e Di Piazza, l'anticipazione della decorrenza dal 1° novembre 1964 al 1° aprile 1964 (articolo 7).

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli che approva senza modificazioni, e all'unanimità, meno l'ultimo, l'articolo 7, che è approvato con l'astensione dei deputati del gruppo comunista.

La Commissione approva anche i seguenti due articoli aggiuntivi, proposti dai deputati Canestrari, Armato, Bianchi Gerardo e Sinisio e sui quali prendono la parola i deputati Santagati, Di Piazza, Calvaresi, Bonea, Alba, Marchesi, il Relatore, il Sottosegretario Gaspari e il Presidente Sammartino:

ART. 5-bis.

Al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a qualsiasi carriera e qualifica appartenente, può, con il consenso del dipendente, essere affidata, per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in

relazione alla organizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, la conduzione di veicoli a motore di proprietà dell'Amministrazione, purché gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Al personale sopra indicato, oltre alla maggiorazione del premio di esercizio relativo alla mansione svolta, spetta, per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, una indennità giornaliera ragguagliata ad un importo pari ad un trentesimo della maggiorazione prevista dalla tabella B, lettera F, sub d - d allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, per gli agenti addetti ai trasporti.

La predetta indennità giornaliera non è frazionabile.

In caso di infortunio il personale stesso ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 5-ter

Il personale di cui al precedente articolo 5-bis può essere autorizzato, a domanda, a fare uso di mezzo di sua proprietà riconosciuto idoneo dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, purché abbia contratto idonea assicurazione per responsabilità civile i cui criteri saranno stabiliti dall'Amministrazione, con titolo ad una indennità mensile, globale per tutti gli oneri a carico dell'interessato derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso:

a) di lire 25.000 se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori ai 50 chilometri e di lire 16 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;

b) di lire 14.000 se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero.

« Le indennità predette sono rapportate per trentesimi ai giorni di effettivo servizio ».

Per la responsabilità (civile) verso terzi si applicano le disposizioni (dell'ultimo comma) dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può autorizzare in luogo del motomezzo l'uso della bicicletta di proprietà del dipendente, corrispondendo in tal caso, un'indennità mensile di lire 2.500.

L'articolo 21 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è abrogato.

Al termine della seduta, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni fino all'ammontare di lire 19.500 milioni per la costruzione di un complesso edilizio da destinare a sede dei Servizi centrali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (1273).

Il Relatore Mancini Antonio, mentre si rifà a quanto da lui esposto nella precedente seduta del 17 febbraio, circa i vantaggi dell'opera per l'Amministrazione postale, illustra favorevolmente le modificazioni, concenenti la parte finanziaria, formulate dalla V Commissione (Bilancio) in sede di revisione del parere negativo del 20 maggio 1964 e conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge con le richieste modificazioni.

Alle conclusioni del Relatore si associa il Sottosegretario Gaspari, che mette anche in rilievo, da una parte, l'urgenza di dare inizio ai lavori per evitare la scadenza del termine dell'opzione del terreno che ha raggiunto ormai un valore commerciale quadruplicato rispetto al prezzo pattuito e, d'altra parte, le sollecitazioni di tutte le organizzazioni sindacali per la realizzazione dell'opera.

Nella discussione intervengono i deputati Calvaresi e Alini, che condividono l'opportunità di una nuova sede del Ministero e rimarcano miglioramenti nel testo proposto dalla V Commissione (Bilancio) rispetto a quello del disegno di legge, ma continuano ad avere perplessità circa il sistema di finanziamento e preannunciano pertanto la loro astensione dalla votazione del provvedimento; i deputati De Capua, Bonea, Alba e Santagati, invece, si dichiarano favorevoli all'approvazione del disegno di legge con le modifiche proposte dalla Commissione Bilancio.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli e, aderendo al parere della V Commissione (Bilancio), mentre approva gli articoli 1 e 7 nel testo del disegno di legge, approva gli altri nella seguente nuova formulazione:

ART. 2.

Per il finanziamento dell'opera di cui al precedente articolo si provvede per lire 4 miliardi 875.000.000 mediante i seguenti versa-

menti da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione postale:

Esercizio finanziario 1965 . . .	milioni	750
Esercizio finanziario 1966 . . .	milioni	1.125
Esercizio finanziario 1967 . . .	milioni	875
Esercizio finanziario 1968 . . .	milioni	812,5
Esercizio finanziario 1969 . . .	milioni	812,5
Esercizio finanziario 1970 . . .	milioni	500

per la rimanente somma di lire 14.625.000.000 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare della predetta somma di lire 14 miliardi 625.000.000 ripartite come appresso:

Esercizio finanziario 1965 . . .	milioni	2.250
Esercizio finanziario 1966 . . .	milioni	3.375
Esercizio finanziario 1967 . . .	milioni	2.625
Esercizio finanziario 1968 . . .	milioni	2.437,5
Esercizio finanziario 1969 . . .	milioni	2.437,5
Esercizio finanziario 1970 . . .	milioni	1.500

ART. 3.

Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti saranno versate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante accreditamento in un conto corrente fruttifero intestato all'Amministrazione stessa presso la Tesoreria centrale dello Stato.

I prelevamenti dal suddetto conto corrente saranno effettuati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per provvedere alla realizzazione dell'opera anzidetta.

ART. 4.

L'ammortamento delle singole anticipazioni da effettuarsi in trenta rate annuali posticipate al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti alla data della concessione, comincia dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione.

Peraltro, a richiesta dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, il periodo di ammortamento può cominciare dall'anno immediatamente successivo, anche se non abbia avuto luogo la parziale o integrale somministrazione.

ART. 5.

Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti per le singole anticipazioni e quelle da versarsi dall'Azienda di Stato per

i servizi telefonici saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che provvederà alla realizzazione dell'opera, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 585.

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione medesima verranno in corrispondenza stanziati le somme per provvedere alle spese relative alla costruzione del complesso edilizio, compresi gli impianti, di cui all'articolo 2.

ART. 6.

All'onere derivante all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1965 dalla applicazione della presente legge l'Azienda stessa provvederà a carico del proprio bilancio utilizzando le maggiori entrate del traffico telefonico rispetto alle previsioni iniziali relative all'esercizio medesimo.

Per l'esercizio 1965 il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

Dopo che sarà avvenuto il trasferimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nella nuova sede da costruirsi in base alla presente legge, tutti gli immobili del demanio dello Stato attualmente in uso al Ministero stesso per le esigenze proprie e degli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno dismessi dall'attuale destinazione e retrocessi al demanio predetto.

La Commissione approva anche, con l'astensione dei deputati comunisti sulla prima parte, il seguente ordine del giorno, a firma dei deputati Bonea e Alba:

« La X Commissione,

mentre prende atto con soddisfazione che con l'approvazione del disegno di legge n. 1273 si sia risolto l'annoso problema della disseminazione degli uffici centrali delle poste e delle telecomunicazioni in Roma con la costruzione di un unico complesso all'E.U.R.,

fa voti

perché il Governo sollecitamente voglia affrontare, in maniera autonoma dai contributi dei comuni, l'ammodernamento e la costruzione degli edifici postali in tutto il territorio della Repubblica, con particolare riguardo

alle regioni del Mezzogiorno, e che sia aumentato il tasso d'interesse dei buoni fruttiferi postali in modo da incrementare il risparmio relativo ».

Al termine della seduta, il disegno di legge n. 1273 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,05.

AGRICOLTURA (X7)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Ministro per l'agricoltura e le foreste, Ferrarri Aggradi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento delle autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 8 e 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » (2086).

La Commissione prosegue la discussione del progetto di legge. Il deputato Della Briotta, premesso che con le leggi n. 991 e n. 454 il Ministero dell'agricoltura si è posto problemi nuovi e diversi da quelli tradizionali della difesa idrogeologica e della protezione dei prodotti agricoli, richiama l'attenzione sull'urgenza e la qualità dei provvedimenti necessari per i territori montani che rappresentano il 40 per cento del territorio nazionale, sono caratterizzati dalla povertà del suolo, da un estremo frazionamento della proprietà agraria, da una economia di consumo prevalente su una economia di mercato. Da ciò sorge, appunto, la ragione della difficoltà, nella qualità, degli interventi da compiere, che presuppongono la individuazione di precisi obiettivi e, quindi, il compimento di meditate scelte. Ad esempio, in Valtellina, una politica di intervento sulle condizioni della montagna non può prescindere da un serio incentivo all'avviamento delle opere infrastrutturali, in quanto in quella, come nelle altre zone montane, nessuna azienda agraria può risolvere da sola i propri problemi, né possono soccorrere le condizioni dei bilanci comunali, quasi tutte deficitarie. Sarebbe anche opportuno realizzare il necessario coordinamento fra l'azione degli Ispettorati dell'agricoltura e quella degli Ispettorati forestali. Un'altra misura idonea sarebbe quella di permettere ai comuni l'accensione di mutui trentennali. Conclude auspicando un mi-

glioramento dello stanziamento per la montagna.

Il deputato Marras, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal Relatore per offrire alla Commissione una compiuta documentazione, dichiara che né la relazione ministeriale, né quella svolta dal Relatore hanno risposto ai numerosi quesiti che la presentazione del progetto all'esame comporta. Il disegno di legge, ad esempio, è stato qualificato come una misura anticongiunturale. Se tale è il carattere di esso, continua l'oratore, non si comprendono le ragioni per le quali esso non venga presentato nell'ambito del preannunciato provvedimento multilaterale, che recherà il complesso degli interventi anticongiunturali predisposti dal Governo. È codesto un problema non di natura formale ma che coinvolge, invece, la sostanza della politica governativa, la direzione in cui essa si muove, in altri termini pone l'interrogativo se si intenda proseguire negli interventi dispersivi od invece coordinare anche la politica agraria alla politica di piano. Perché, infatti, non si può consentire che un disegno di legge come quello all'esame possa avere un suo *iter* separato dal piano quinquennale che è stato presentato al Parlamento. D'altra parte, il provvedimento altera anche i rapporti originari stabiliti dal Piano verde agli articoli 8 e 13 e perciò, anche da questo punto di vista, la sua parte esprime le proprie riserve.

Il deputato Franco riafferma l'utilità del provvedimento che mentre adempie ad una funzione anticongiunturale, serve soprattutto a far progredire il processo di rinnovamento delle strutture aziendali. Richiama, poi, il principio ammesso per la prima volta, nel Piano verde, della possibilità di finanziare la rete di strade vicinali ed interpoderali e sottolinea che l'applicazione data è stata assolutamente insufficiente, perché lasciata alle iniziative volontarie da realizzarsi attraverso la costituzione dei consorzi. Occorre, invece, che il Ministero dell'agricoltura effettui la più attenta rilevazione sull'andamento del fenomeno della viabilità minore nelle campagne e riveda le classificazioni e la misura degli stanziamenti destinati al settore. Strettamente connesso con questa materia è un altro problema fondamentale per l'agricoltura italiana: quello degli elettrodotti e della forza motrice nelle campagne. La disciplina giuridica risale ad una legge del 1865 che prevede che l'utente debba sobbarcarsi a chiedere da quattordici a diciotto nulla-osta per installare la forza motrice. E ciò soltanto sul piano amministrativo, senza considerare la questione

assai complessa della politica elettrica di questi anni. Per quanto concerne i collaudi delle case coloniche, lamenta la prassi troppo rigida che tende ad escludere dalle case di campagna le comodità che vengono, invece, ampiamente ammesse nelle costruzioni urbane e conclude chiedendo al Governo se intenda presentare una modifica alla legge sulla montagna che tenga presente le esperienze compiute in questi anni.

Il deputato Ognibene non ritiene che singoli provvedimenti di rifinanziamento del Piano verde siano utili per far superare all'agricoltura italiana le difficoltà derivanti dagli sviluppi della politica comunitaria europea e della congiuntura interna. Lamenta che il provvedimento all'esame non presenti alcun collegamento con il piano di sviluppo e si manifesti, quindi, come una semplice aggiunta di spesa pubblica che si mantiene nel solco della politica agraria sinora seguita. Occorrerebbe invece nell'ambito della politica di piano riconsiderare tutto il problema del piano zonale, altrimenti gli stessi interventi a favore dello sviluppo delle infrastrutture rischierebbero di rimanere inoperanti.

Il deputato Bignardi, mentre riconosce che il provvedimento riconduce ad un dibattito su tutto il quadro della politica agraria italiana, osserva, tuttavia, che l'esperienza finora compiuta prova la insostituibilità del sistema degli interventi e degli incentivi.

Il deputato Avolio dichiara che avrebbe preferito effettuare la discussione del provvedimento all'esame abbinandola a quella del progetto sul finanziamento del Piano verde, sul quale ultimo chiede al Governo di precisare quando verrà presentato.

Il Relatore Ceruti Carlo replica osservando che, in base ai dati, anche parziali, sin qui a disposizione, si può ricavare la certezza della efficacia degli strumenti predisposti dal Governo sia nel quadro del processo di rinnovamento delle strutture aziendali, sia nel contesto dell'azione anticongiunturale. Tuttavia i finanziamenti predisposti rimangono esigui rispetto alle esigenze di ammodernamento dell'agricoltura italiana. Pur considerando valida l'osservazione che ogni nuovo intervento debba necessariamente muoversi nell'ambito del piano quinquennale di sviluppo, osserva che il disegno di legge all'esame non prescinde da esso. Raccomanda che siano tenute presenti dal Ministro le conclusioni della Conferenza agraria e del mondo rurale per quanto attiene ai problemi della montagna e ritiene che sia opportuno ritoccare in aumento gli stanziamenti posti a di-

sposizione delle finalità indicate dall'articolo 13. Sempre in argomento, chiede che vengano date le opportune direttive amministrative perché i mezzi finanziari predisposti per la montagna siano convogliati alla realizzazione delle opere collettive e delle infrastrutture. Si associa, infine, ai voti del deputato Franzo relativi alla viabilità podereale che dovrebbe essere promossa in ogni modo.

Il Ministro dell'agricoltura, Ferrari Aggradi, si compiace per la costruttività e l'elevatezza del dibattito sul disegno di legge. Osserva che il provvedimento non è di poco momento, implica una notevole spesa e conferma la linea di politica economica seguita fin qui dal Governo che tiene conto sia delle esigenze di sviluppo, che della politica di congiuntura. Respinge, perciò, l'accusa che si tratti di un provvedimento frammentario e non coordinato, che prescinde dalle finalità stabilite dal piano quinquennale di sviluppo. Esso, invece, s'inquadra nella linea programmatica dello sviluppo agricolo ed in più consente di affrontare la congiuntura in modo tempestivo, azionando cioè immediatamente gli strumenti legislativi ed amministrativi a disposizione del Governo. Ricorda che all'inizio del 1964 la preoccupazione maggiore del Governo era rivolta alla stabilità dei prezzi ed alla stabilità monetaria; oggi, invece, la maggiore cura è rivolta ad assicurare il livello dell'attività produttiva, ad evitare cioè ogni peggioramento dello stato della disoccupazione latente o evidente. A questo proposito è opportuno riflettere al fatto che l'esodo dalla campagna permane ed in modo disordinato: in agricoltura il numero degli occupati nel 1964 è diminuito di 312.000 unità, il che significa che l'esodo continua nonostante il più difficile inserimento di questi lavoratori in altri settori produttivi. Perciò manifesta la sua convinzione che una seria politica anticongiunturale debba far perno sul settore agricolo e che sarebbe grave errore operarla soltanto nelle grandi città. D'altra parte, si osserva spesso che gli interventi in agricoltura giungono tardivi, ma ciò avviene quando si mutino completamente gli strumenti legislativi. È questa la ragione per la quale egli rivendica l'importanza del provvedimento all'esame che permette la quasi immediata utilizzazione degli incentivi, perché gli uffici periferici hanno già quasi completamente istruito le domande presentate e ricevuto istruzioni di dare un particolare risalto a quelle relative alla zootecnia ed al completamento delle opere irrigue. Quando si è poi parlato a livello governativo di in-

tensificare l'attività edilizia, egli ha sentito il dovere di sollevare il problema della destinazione di fondi a favore dell'edilizia rurale e questa è un'altra dimostrazione del come felicemente le considerazioni di breve e di lungo periodo possano essere tenute presenti nell'azione governativa. Il Ministro si dichiara poi d'accordo con il deputato Prearo e con il deputato Franzo sulla necessità che la politica dell'elettricità tenga nel massimo conto il fabbisogno dell'agricoltura italiana; aderisce alle osservazioni del deputato Della Briotta sulle esigenze della montagna e si dichiara disposto ad elevare lo stanziamento per essa di due miliardi; per quanto concerne i collaudi ritiene di mantenere ferme le istruzioni date ai collaudatori di procedere agli accertamenti nel rigoroso rispetto della legge e ciò non perché le abitazioni rurali vengano private delle necessarie comodità ma perché non si verificano degli abusi quali quelli commessi da coloro che hanno utilizzato le facilitazioni della legge per installare, ad esempio, attività piccolo industriali o artigianali. Sul problema del rinnovo del Piano verde dichiara di aver richiesto alle categorie ed associazioni del mondo agricolo di dare il proprio parere sul funzionamento della legge ed auspica che in Parlamento avvenga il più ampio dibattito.

Successivamente il Presidente dà lettura del parere espresso dalla V Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviata ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze per le zone danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche » (*Urgenza*) (2018).

Il Presidente dà lettura del parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio. Di conseguenza dichiara superata la riserva formulata in sede di approvazione, nella precedente seduta, dell'articolo 1-bis.

La Commissione approva l'articolo 3 con l'emendamento del Governo che porta a un miliardo e trecento milioni la spesa autorizzata per la concessione a favore dei coltivatori diretti che abbiano subito gravi danni per effetto della infestazione dacica nella campagna 1964, di contributi in conto capitale, nella misura massima di un terzo della spesa ammessa per l'acquisto di materie utili all'agricoltura e di contributi per prestazioni lavorative, anche della famiglia coltivatrice.

La Commissione non approva, invece, gli emendamenti allo stesso articolo proposti dai

deputati Magno ed altri, per l'elevazione della spesa a due miliardi; dei deputati Beccastrini ed altri per la fissazione della misura massima all'ottanta per cento, anziché al terzo della spesa.

Il deputato Franzo dichiara di ritirare il proprio emendamento tendente a stabilire la misura del contributo al cinquanta per cento.

L'articolo 4 è approvato senza modificazioni. Non è approvato l'articolo 4-bis, proposto dai deputati Monasterio ed altri tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 7 della legge 21 luglio 1960, n. 739, con una norma che prevede che i rischi di ciascuna operazione sono coperti dalla garanzia del fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando i prestiti siano concessi a coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti.

Dopo interventi del deputato Monasterio e del deputato Scarascia Mugnozza, il quale lusinga le difficoltà esistenti nella concessione del credito agrario indipendentemente dalle condizioni di liquidità delle banche, il Ministro Ferrari Aggradi comunica che il Ministro del tesoro gli ha dato assicurazione che interverrà presso gli istituti bancari che rifiutino le anticipazioni, ma ritiene che il problema del credito di esercizio debba essere completamente separato da quello dei prestiti per il miglioramento dei fondi e si dichiara pronto a studiare il problema con la cooperazione di un Comitato di componenti della Commissione.

Il deputato Franzo ritira il proprio emendamento, 4-bis, relativo allo sgravio per danni prodotti prevalentemente alle colture legnose e il deputato Monasterio rinuncia all'emendamento relativo all'autorizzazione di una spesa di cinque miliardi in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1969 per concedere alle aziende agricole un concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale.

L'articolo 5 è approvato nel testo originario.

Non è approvato un articolo aggiuntivo, articolo 5-bis, proposto dai deputati Bo ed altri, per il quale il Ministro Ferrari Aggradi comunica che il Ministro del lavoro sta esaminando la questione e si riserva di prendere le opportune determinazioni.

L'articolo 6 è approvato con l'emendamento proposto dal Governo che porta la spesa da dieci miliardi e seicento milioni a undici miliardi e quattrocento milioni.

Successivamente la Commissione passa all'esame degli ordini del giorno.

Il Ministro dell'agricoltura accoglie l'ordine del giorno n. 1, proposto dai deputati Franzo ed altri, che auspica che il Governo assuma l'iniziativa di un provvedimento di legge che dia continuativa validità alle provvidenze in vigore per le aziende colpite da eventi dannosi con la istituzione di un fondo di finanziamento ragguagliato, come entità, alla media annuale delle erogazioni effettuate nell'ultimo quinquennio.

Il Ministro accoglie parzialmente come raccomandazione l'ordine del giorno n. 2 presentato dai deputati Monasterio ed altri che invita il Governo ad emanare le disposizioni e ad effettuare i controlli necessari per assicurare che siano adottati con prontezza i provvedimenti previsti dalla legge in favore delle zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità o avversità atmosferiche e particolarmente quelli diretti ad accordare le sospensioni delle imposte, dei contributi previdenziali e di malattia, gli esoneri fiscali, ecc.

Il Ministro accoglie l'ordine del giorno n. 3 proposto dai deputati De Leonardis ed altri che invita il Governo a considerare con particolare attenzione la situazione dell'agro di San Severo e a destinarvi congrui stanziamenti per consentire l'urgente ripristino della produttività delle aziende danneggiate.

Il deputato Monasterio ritira il proprio ordine del giorno n. 4 che invita il Governo a disporre che gli enti di sviluppo e le sezioni di riforma fondiaria prestino in favore di alcune categorie di coltivatori le fidejussioni richieste dagli istituti di credito, dopo che il Ministro chiarisce che è all'esame del Senato il disegno di legge sugli enti di sviluppo e che la Corte dei conti ha rivolto al Parlamento rilievi precisi e particolarmente severi riferentisi propriamente alla materia delle fidejussioni rilasciate dagli Enti di sviluppo.

Il Ministro accoglie l'ordine del giorno n. 5 proposto dai deputati Franzo e De Leonardis, con il quale si invita il Governo, nell'applicazione della legge, a tenere conto delle aziende zootecniche gravemente danneggiate, con particolare riguardo agli allevamenti ovini, concedendo i contributi di cui all'articolo 1 anche nelle spese di acquisto di mangimi e fertilizzanti necessari a fronteggiare le situazioni di emergenza verificatesi.

Successivamente la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965, ORE 9,35. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di stato per l'industria ed il commercio, Oliva.

DISEGNO DI LEGGE:

« Abrogazione del secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2001).

Il Relatore Dosi illustra il provvedimento ponendone in rilievo l'opportunità. Dopo concordi dichiarazioni del Sottosegretario Oliva, la Commissione non apporta modifica alcuna al testo dell'articolo unico.

Il disegno di legge è votato a scrutinio segreto, in fine di seduta, ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi annui per gli scopi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, relativa a nuovi incentivi a favore delle piccole e medie industrie » (2096).

Il Relatore Di Vagno illustra il provvedimento sottolineandone l'utilità, l'urgenza e l'aspettativa. Ne propone l'approvazione. Dopo interventi dei deputati Dosi e Bastianelli (quest'ultimo, per lamentare la poca ampiezza del dibattito) e le repliche del Presidente Giolitti e del Sottosegretario Oliva, la Commissione approva senza modifiche i tre articoli del disegno di legge.

Il disegno di legge, è votato a scrutinio segreto, in fine di seduta, ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Attribuzioni della competenza ai Prefetti in materia di depositi di olii minerali » (1862).

Sciogliendo la riserva sull'emendamento aggiuntivo all'articolo 3 presentato dai deputati Alesi e Romualdi, il Sottosegretario Oliva si dichiara contrario ritenendo opportuno che le decisioni del Prefetto siano definitive e che avverso le stesse sia consentito solo il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato.

Il deputato Alesi si dichiara convinto e ritira l'emendamento. L'articolo 3 rimane, pertanto, approvato nella formulazione originaria del disegno di legge.

Dopo dichiarazione del deputato Cataldo, che comunica l'astensione del gruppo comunista nella votazione finale sul disegno di legge, anche l'articolo 4 è approvato senza modificazioni.

In fine di seduta, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente*, GIOLITTI.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Tutela della libertà di concorrenza » (1616).

MALAGODI ed altri: « Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » (1907).

Proseguendo nella relazione il deputato Rada passa all'esame degli articoli del disegno di legge, ne illustra la portata ed i modi di applicazione. Dopo essersi soffermato con particolare attenzione sulla parte relativa al coordinamento con la legislazione europea, ed aver prospettato alcuni emendamenti, il Relatore illustra anche la proposta di legge del gruppo liberale, che, oltre l'argomento della tutela della libertà di concorrenza regola anche la repressione del *Dumping*. Si dichiara inoltre favorevole alla progettata presentazione annuale al Parlamento di una relazione della costituenda Commissione ministeriale.

Dopo brevi interventi dei deputati Alesi e Biaggi Francantonio, e la replica del Presidente Giolitti, il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente*, ZANIBELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Fenoaltea.

PROPOSTA DI LEGGE:

LAFORGIA ed altri: « Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli in-

fortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro » (1509).

La Commissione riprende la discussione dell'articolo 4 della proposta di legge n. 1509, sul quale il Relatore De Marzi presenta un emendamento sostitutivo. Dopo intervento dei deputati Gelmini, Russo Spena e del Sottosegretario di Stato Fenoaltea, che esprime le riserve del Governo, l'articolo è approvato nel seguente testo:

« I contributi versati all'I.N.A.I.L. dagli artigiani, in contrasto con l'articolo 1 della presente legge, sono restituiti su domanda degli artigiani interessati, ai medesimi assieme alle eventuali addizionali, interessi e penalità corrisposti.

L'I.N.A.I.L. ha diritto di ripetere l'importo delle prestazioni che abbia erogato in caso di infortunio ove l'artigiano sia stato liquidato dall'assicurazione privata ».

Il successivo articolo 5 è approvato con emendamenti di carattere formale e l'articolo 6 senza modificazioni.

La Commissione, infine, in sede di coordinamento, apporta alcune modifiche di carattere formale all'articolo 1 approvato nella precedente seduta.

Successivamente la Commissione approva un ordine del giorno dei deputati Di Mauro Luigi, Gelmini, Abenante e Mazzoni, in cui si invita il Governo a tener conto per la designazione dei rappresentanti degli artigiani in seno ai Comitati dell'I.N.A.I.L. del nominativo proposto dall'organizzazione che ha ottenuto il maggior numero dei voti nelle elezioni delle mutue, e un ordine del giorno dei deputati De Marzi Fernando, Laforgia, Bianchi Fortunato, Guerrini Giorgio e Di Mauro Luigi, in cui si invita il Governo a tener conto, in sede di elaborazione del testo unico, della necessità di differenziare i contributi dovuti dagli artigiani. Gli ordini del giorno sono accolti dal Governo come raccomandazione.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge n. 1509.

PROPOSTA DI LEGGE:

MAROTTA VINCENZO ed altri: « Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 331, relativa alla regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti dalle disciolte organizzazioni sindacali » (1050).

Il Sottosegretario di Stato Fenoaltea informa la Commissione che la valutazione dei

beni patrimoniali delle disciolte confederazioni sindacali fasciste, sui quali dovrebbe gravare la copertura dell'onere derivante dalla proposta di legge, si aggira intorno a 7 miliardi per i beni delle ex-confederazioni dei datori di lavoro e 4 miliardi e mezzo per quelli delle ex-confederazioni dei lavoratori. Fa presente inoltre che il Governo mantiene le sue riserve circa l'utilizzazione dei beni in questione, che sarebbero distratti dalla destinazione istituzionale.

Su tali dichiarazioni si svolge un'ampia discussione, cui partecipano i deputati Abe-nante, Marotta Vincenzo, Russo Spina, il quale contesta che si verificherebbe una distrazione dei beni ex-confederali dal fine previsto dalla legge, dato che il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, nel disporre la destinazione di tali beni aveva previsto che dovessero essere saldate le passività esistenti, tra le quali rientrano i diritti degli ex-dipendenti confederali alla sistemazione della loro posizione assicurativa; Bianchi Fortunato, Ferioli, Cruciani, Di Mauro Luigi, che si dichiara favorevole al principio della proposta di legge, ma esprime le riserve della sua parte circa l'utilizzazione dei beni ex-confederali; e il Presidente Zanibelli, il quale sottolinea come la proposta di legge intenda perfezionare ed estendere un principio già riconosciuto con legge 2 aprile 1958, n. 331.

La Commissione delibera, quindi, di rinviare la proposta di legge per un più approfondito esame da parte di un Comitato ristretto, che il Presidente si riserva di nominare, invitando altresì il Governo a fornire maggiori elementi di giudizio sulla situazione del patrimonio ex-confederale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente, ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Fenoaltea.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Modifiche per l'accertamento, la riscossione e l'accreditamento dei contributi assicurativi invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti » (1639).

PREARO ed altri: « Modifiche alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, relative al versamento dei contributi volontari da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (1598).

In assenza del Relatore il Presidente Zanibelli rinvia l'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,25.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE
nei procedimenti di accusa.

Giovedì 11 marzo, ore 18.

COMMISSIONE SPECIALE

Giovedì 11 marzo, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

« Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (*Urgenza*) (2017) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Barbi.

COMMISSIONI RIUNITE
(IX Lavori pubblici e XIII Lavoro)

Giovedì 11 marzo, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare (2121) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatori: Ripamonti, *per la X Commissione*; Colombo Vittorino, *per la XIII Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Giovedì 11 marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

BREGANZE ed altri: Disposizioni sulla nomina a magistrati d'appello (1745) — (*Parere della V Commissione*);

MARTUSCELLI ed altri: Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di Corte di appello (2030);

Bozzi: Norme sulle promozioni dei magistrati (2091);

— Relatore: Valiante.

Esame della proposta di legge:

DEL CASTILLO e SGARLATA: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, ed alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, in materia di organici e di promozioni dei magistrati (2056) — Relatore: Amatucci.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

MARTUSCELLI ed altri: Promozione di magistrati scrutinati (1170);

FODERARO: Disposizioni transitorie sulle promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione (1575);

— Relatore: Amatucci.

Esame della proposta di legge:

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari (962) — Relatore: Martuscelli.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Giovedì 11 marzo, ore 16.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589 (2115) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Gioia;

Contributi alle istituzioni culturali « John F. Kennedy Center for the Performing Arts » di Washington e « Lincoln Center for the Performing Arts » di New York (2157) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: De Pascalis.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 11 marzo, ore 16,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

DEGAN ed altri: Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istituzione

dell'Albo nazionale dei costruttori (2037) (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Alessandrini.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 11 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

DE MARIA ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (484) — (*Parere della II Commissione*);

DELFINO ed altri: Modifica al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie (883) — (*Parere della V Commissione*);

MESSINETTI ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (898) — (*Parere della II, della IV, della V e della XIII Commissione*);

STORTI ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie (925) — (*Parere della IV Commissione*);

BOZZI ed altri: Nuove norme sull'esercizio farmaceutico (1087);

— Relatore: Barberi.

Seguito della discussione della proposta di legge:

BONTADE MARGHERITA: Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali (152) — Relatore: Bartole — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

DOSI: Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali (640) — Relatore: Bartole — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

BARTOLE: Norme integrative della legge 21 giugno 1964, n. 465, in materia di concorsi dei laureati in farmacia (2103) — Relatore: Bartole — (*Parere della I, della II e della VIII Commissione*);

Senatori MACCARONE ed altri: Interpretazione autentica della legge 21 giugno 1964, n. 465, concernente l'ammissibilità dei laureati in farmacia ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai laureati in chimica e farmacia (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2120) — Relatore: Bartole.

Parere sul disegno di legge:

Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589 (2115) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: De Maria.

RELAZIONI PRESENTATE

XI Commissione (Agricoltura):

Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (*Approvato dal Senato*) (1868) — Relatore: Franzo.

Giunta per le autorizzazioni a procedere:

sulle domande:

contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 4, capoverso, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (apologia del fascismo) (Doc. II, n. 4) — Relatore: Bressani;

contro il deputato Pezzino, per il reato di cui all'articolo 595, ultimo capoverso, del Codice penale (diffamazione) (Doc. II, n. 20) — Relatore: Bressani;

contro il deputato D'Amore, per il reato di cui all'articolo 595, primo comma, del Codice penale (diffamazione) (Doc. II, n. 46) — Relatore: Bressani;

contro il deputato Golinelli, per il reato di cui agli articoli 110, 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale e 1 e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione aggravata a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 56) — Relatore: Gagliardi.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 23.